

Mario Piatti

“Finalmente la musica entra nella scuola”: sì, no, forse, ma...

Premessa

Il prof. Luigi Berlinguer, presidente del *Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della Musica*, ha intitolato una nota pubblicata sul suo blog “Finalmente la musica entra nella scuola”: <http://www.luigiberlinguer.eu/2015/03/finalmente-la-musica-entra-nella-scuola/> (14 marzo 2015). Con riferimento al *Disegno di legge recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* presentato dal Governo, Berlinguer sostiene che «uno dei dati rivoluzionari della misura adottata è l'attenzione all'arte come componente educativa essenziale nella formazione umana. La vecchia scuola logocentrica aveva perpetrato il crimine di escludere l'arte da componente essenziale dell'educazione. Finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola: la musica per tutti, l'apprendimento pratico dello strumento o l'educazione della voce, fin dalla più tenera età. Il provvedimento prevede l'istituzione di maestri specialisti che accompagneranno questo profondo cambiamento: vi assicuro sarà un'altra scuola».

Personalmente sono un po' meno ottimista di Berlinguer. Ma al di là delle sensazioni personali credo sia opportuno analizzare il testo del DDL per capire cosa effettivamente potrà succedere.

Vorrei però fare una premessa in merito al titolo dato da Berlinguer alla sua nota, titolo che ritengo erroneo e fuorviante. Posso apprezzare l'enfasi che Berlinguer esprime nelle sue appassionante e ripetute esortazioni affinché si avveri lo slogan “la musica per tutti”, ma credo che non sia corretto affermare che «finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola”.

La musica non “entra” nella scuola con questo DDL: la musica c'è già nella scuola, forse non “da signora”, ma certamente con una sua dignità. La musica c'è.

C'è negli ordinamenti (per non andare tanto lontano basterebbe partire dalla normativa del 1979 – scuola media, del 1985 – scuola elementare e del 1991 – scuola dell'infanzia), c'è nelle vigenti *Indicazioni nazionali per il curriculum* della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Purtroppo è stata tolta dagli ordinamenti della scuola secondaria superiore, abolendo di fatto la classe di concorso A031 e relegando la formazione musicale in pochi licei musicali e coreutici.

Ma la musica nella scuola c'è anche nella pratica didattica, anche se non in modo generalizzato e uniforme. È ben strano che Berlinguer non ricordi i dati dell'indagine promossa proprio dal suo Comitato nel 2008 (cfr. *Musica e scuola. Rapporto 2008*, Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione, n. 123, 2008) e si sia dimenticato anche di altre indagini che hanno evidenziato quanto di pratica musicale ci sia già nella scuola (cfr.: *L'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media*, Annali della Pubblica Istruzione nn. 3-4, 2009; *Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010*, Annali della Pubblica Istruzione n. 3-4/2010; *I Licei Musicali e Coreutici Italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine del primo biennio di attività. Rapporto 2014*, Anicia, Roma 2014) - (gli Annali della P.I. sono reperibili in rete sul sito www.annaliistruzione.it).

Ancora: la musica nella scuola c'è per merito di tanti docenti che ogni giorno sanno appassionare i bambini e i ragazzi al canto, alla pratica strumentale, all'ascolto. Questi docenti negli ultimi decenni

si sono impegnati ad aggiornarsi, quasi sempre a proprie spese, su metodi e contenuti innovativi. Non mancano certo situazioni critiche, ma non si possono fare generalizzazioni del tipo “in Italia la musica a scuola non si fa o si fa male”, come qualche solone continua a sostenere dall’alto delle proprie presunte o reali doti artistiche ma senza aver mai messo piede in una scuola dell’infanzia o primaria.

Infine la musica nella scuola c’è grazie all’impegno di tante associazioni del terzo settore che, con il supporto di molti enti locali e spesso col contributo delle famiglie, hanno garantito e continuano a garantire la possibilità per molti ragazzi e ragazze di fare esperienze musicali sia corali sia di musica d’insieme.

E lascia un po’ di amaro in bocca il fatto che in tutti i suoi interventi il Presidente del *Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica* non faccia mai cenno ai tanti studi, alle ricerche, agli appelli e alle documentazioni che sono state prodotte in Italia ben da prima che lui si occupasse della musica a scuola. Sembra quasi che prima della costituzione del suo *Comitato* ci fosse il deserto...

Dire quindi che “finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola” vuol dire da un lato misconoscere quanto di buono c’è già, dall’altro pensare che “l’istituzione di maestri specialisti” previsti dal DDL trasformi miracolosamente la situazione (per altro limitatamente alla scuola primaria).

Ma vediamo nel dettaglio quanto effettivamente il DDL prevede, non senza specificare che non intendo qui discutere la validità o meno del DDL nel suo complesso (in linea di massima condivido le molte critiche espresse da più parti alle scelte governative e mi auguro che il Parlamento modifichi sostanzialmente le disposizioni aberranti ivi contenute); ci sarà eventualmente altra occasione per commentare l’impianto complessivo di questa “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”.

In questa sede vorrei solo cercare di capire, qualora venisse approvato il DDL, che cosa potrebbe succedere, in merito all’insegnamento della musica, e se corrisponde al vero quanto affermato da Berlinguer: «Finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola: la musica per tutti, l’apprendimento pratico dello strumento o l’educazione della voce, fin dalla più tenera età. Il provvedimento prevede l’istituzione di maestri specialisti che accompagneranno questo profondo cambiamento: vi assicuro sarà un’altra scuola».

Cosa prevede il DDL

Per capire se e come l’insegnamento della musica verrà realizzato nella scuola in base alle disposizioni contenute nel DDL occorre innanzitutto far riferimento agli aspetti generali che definiscono la costituzione degli organici, l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, l’attribuzione degli incarichi.

I punti più rilevanti, a mio avviso, sono:

1. È istituito l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche. (Art. 2, comma 1).
2. I posti dell’organico sono individuati “in relazione all’offerta formativa, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità”. Inoltre occorre far riferimento “ad iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: [...] c) **potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte**” (Art. 2, comma 3). È bene tener presente che “L’organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale dell’offerta formativa” (Art. 6, comma 4).

3. Le “esigenze didattiche, organizzative e progettuali” sono definite nel Piano triennale dell’offerta formativa, che va predisposto dall’istituzione scolastica entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento (Art. 2, comma 4). Il Piano è elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio docenti e il consiglio d’istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio (Art. 2, comma 9) [*da notare che il piano non è deliberato dal Collegio docenti, che viene solo “sentito”!*].
4. Una volta definito il Piano triennale previa valutazione dell’USR e del Ministero (Art. 2, commi 5 e 6), i dirigenti scelgono il personale da assegnare ai posti dell’organico dei docenti con le modalità di cui all’articolo 7. (Art. 2, comma 11). Da non sottovalutare comunque il fatto che l’organico è definito “nel limite delle risorse finanziarie disponibili” (Art. 2, comma 7 e Art. 6, comma 1).
5. Il DDL stabilisce che sia il dirigente ad attribuire gli incarichi di insegnamento ai docenti inseriti in appositi “albi regionali articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto” (Art. 7, commi 2, 3 e 4). Da tenere presente che negli albi territoriali non figureranno i docenti “già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge” (Art. 7, comma 4). In pratica i docenti di musica già di ruolo continueranno a fare quello che stanno facendo, “salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma” (Art. 7, comma 4).
6. Va sottolineato il fatto che gli incarichi attribuiti dal dirigente hanno durata triennale e sono rinnovabili (Art. 7, comma 3 a). La durata triennale è giustificata dal fatto che appunto ogni tre anni va ridefinito il Piano dell’offerta formativa. C’è quindi anche la possibilità che non sia garantita in modo assoluto la continuità dell’attribuzione dell’incarico: tutto dipenderà dai criteri che il dirigente adotterà per “selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del *curriculum* del docente” (Art. 7, comma 3 b).
7. Lascio in sospenso il problema del Piano assunzionale straordinario (Art. 8) in quanto non ho gli elementi per fare previsioni di quanti docenti abilitati nelle classi A031, A032 e A077 verranno assunti e, conseguentemente, di come verranno impiegati sui posti comuni e/o sui posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Quasi certamente comunque sarà tra questi neoassunti che verranno individuati gli “specialisti” di cui all’Art 2, comma 15: «L’insegnamento della musica e dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti».

Commento

Cercherò di evidenziare i punti critici che emergono dal DDL, ponendo quindi più domande che dando risposte. In linea generale comunque mi sembra di capire che se la musica “entrerà da signora nella scuola” come afferma Berlinguer, ci vorrà del tempo per capire chi e come potrà degnamente accompagnare questa “signora” nel ballo di società.

L’organico dell’autonomia è composto da tre tipologie: “posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell’offerta formativa” (Art. 6, comma 1). Vediamo nel dettaglio i vari aspetti, in relazione ai vari gradi scolastici.

Posti comuni

a) Per la scuola secondaria di II grado il problema non si pone: non esistono più negli ordinamenti posti comuni per “Musica”, e quindi tutto verrà giocato sui posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Vedremo più avanti.

Qui però vorrei sottolineare che il Governo non ha tenuto conto, tra l'altro, di quanto indicato dalla VII commissione del Senato, con la risoluzione Doc. XXIV n. 44 del 14 gennaio 2015 (punto 18 delle conclusioni) d'iniziativa della senatrice Puglisi che impegna il Governo a «l'inserimento dell'educazione musicale – intesa come acquisizione di competenze sia per la pratica sia per la comprensione e la fruizione consapevole della musica – in tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado (reinserendola nel liceo delle scienze umane)».

Anche il “Comitato per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti” nel *Piano nazionale Musica nella scuola e nella formazione del cittadino* presentato in pompa magna al Ministro Giannini nell'ottobre 2014 dava precise indicazioni per la musica nelle scuole secondarie. Ma sembra che le indicazioni del Comitato non abbiano poi così grande importanza per il Governo, e in ogni caso sembra che dai membri del Comitato non sia stata espressa alcuna nota critica in merito a questo DDL. Si presume quindi che condividano l'entusiasmo del Presidente.

b) Anche per la scuola secondaria di I grado il problema non si pone, in quanto è prevista una specifica classe di concorso sia per educazione musicale (A032) che per strumento (A077).

Il problema si porrà comunque per l'individuazione dei nuovi incarichi, in quanto chi verrà assunto a tempo indeterminato dopo l'approvazione della legge verrà inserito negli albi territoriali e potrà ricevere incarichi triennali rinnovabili. Ma se dopo tre anni un dirigente non intende rinnovare l'incarico, che succede?

c) Per la scuola primaria la questione di fondo è questa: quanti posti comuni, nell'organico delle scuole primarie, sono necessari per garantire l'insegnamento della musica in tutte le classi?

Quali competenze metodologico-didattico-musicali sono necessarie ed essenziali affinché l'insegnante dell'organico comune possa garantire una buona educazione musicale?

A questa domanda si è cercato di rispondere, per certi aspetti e in forma limitata, con le disposizioni del DM8/2011. Ma la soluzione definitiva è ben lungi dall'essere stata individuata e non mi pare che nel DDL ci siano indicazioni precise per risolvere questo problema. Sarò ben lieto se qualcuno, con riferimenti normativi specifici (evitando cioè auspici generici...), mi dimostrerà il contrario.

NB: stiamo parlando di insegnanti e posti inseriti nell'organico comune.

Il DDL prevede che «L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti» (Art. 2, comma 15).

È su questo comma che Berlinguer basa la sua entusiastica affermazione. Da notare però che il DDL fa esplicito riferimento solo alla scuola primaria, e quindi rimangono valide le osservazioni sopra riportate per quanto riguarda la scuola secondaria.

Rimane in sospeso però una domanda: questi “specialisti” vanno annoverati nell'organico dei posti comuni o nell'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa? Io propendo per la seconda ipotesi, ben disposto a ricredermi se qualcuno mi dimostra, con riferimenti normativi alla mano (articoli e commi del DDL), che vanno considerati nei posti comuni.

Inoltre si tratta di capire come docenti “in ruolo in altri gradi di istruzione”, e quindi potenzialmente utilizzabili su posti di organico comune nella scuola secondaria, siano utilizzabili nella scuola primaria. Con quale stipendio, orario, obblighi di servizio? Prevedo contenziosi a non finire...

In ogni caso non credo che sarà facile definire disposizioni applicative di quanto indicato in forma generica dal DDL.

d) Per la scuola dell'infanzia tutto è demandato a decreti legislativi delegati al Governo (Art. 21, i). Quindi per ora nulla di nuovo per la fascia 0-6.

Posti per il potenziamento dell'offerta formativa

Anche per il potenziamento dell'offerta formativa esaminiamo cosa concretamente prevede il DDL in relazione ai vari ordini e gradi di scuola.

È bene ricordare che «Il Piano triennale ... indica: ... b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa» (Art. 2, comma 8), e che comunque tale fabbisogno deve essere «confermato dal Miur ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6» (Art. 2 comma 4) che provvede «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» (Art. 2, comma 7). Come dire: se ci sono soldi gli "specialisti" di musica ci sono, se no fate pure senza musica... (alla faccia dell'entrare come "signora").

Ma vediamo nel dettaglio.

a) Per la scuola secondaria superiore sembra aprirsi qualche spiraglio, nell'ambito ovviamente di quanto definito nel POF e delle "risorse disponibili a legislazione vigente". Questo perché, a differenza di quanto scritto in una precedente bozza che prevedeva il potenziamento dell'arte ma non della musica, la versione definitiva del DDL prevede che il «potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte» debba avvenire in ogni istituzione scolastica, quindi anche nelle superiori (Art. 2, comma 3 b).

Si tratta di capire, a questo punto, quanto i dirigenti delle scuole secondarie superiori, «sentito il collegio docenti e il consiglio di istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio» (Art. 2, comma 9) decideranno se e come "Musica" possa essere prevista nel curriculum e quindi se inoltrare con il Piano triennale la richiesta di uno o più docenti che possano garantire per tutti gli studenti l'acquisizione di competenze nella musica.

Considerato come in questi anni sia stata sfruttata la possibilità di attivare percorsi opzionali in questo settore, c'è da dubitare che nelle scuole secondarie superiori sarà data una priorità alla musica (anche in relazione alla clausola delle "risorse disponibili"!).

Premesso comunque che non è facile districarsi nelle norme previste dall'art. 8 (Piano assunzionale straordinario), rimane difficile stabilire quanti docenti della classe A031 iscritti «a pieno titolo ... nelle graduatorie ad esaurimento» (Art. 8, comma 2 b) verranno assunti a tempo indeterminato. Di fatto però andranno a coprire posti ormai inesistenti nell'organico comune, e quindi sarà inventabile che, se assunti a tempo indeterminato, posano essere impiegati nell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa. In questo caso però il loro incarico – come si è visto – dovrà essere triennale (eventualmente rinnovabile).

b) Per la scuola secondaria di I grado, se in un Istituto si ritiene importante ampliare l'offerta formativa con iniziative che vadano oltre l'orario curricolare (ad es. gruppi di musica d'insieme, orchestra, coro, teatro musicale), potrebbe essere richiesto un docente specifico da reperire negli elenchi degli albi territoriali. Ma gli USR e il Ministero approveranno le richieste e garantiranno le risorse necessarie?

c) Per quanto riguarda la scuola primaria, se per il "potenziamento delle competenze nella musica" si fa riferimento agli "specialisti" di cui all'Art. 2 comma 15, valgono le osservazioni fatte sopra in merito al fatto di considerare questi "specialisti" nell'organico comune o no. Se no, tali "specialisti" avranno dal dirigente un incarico triennale, eventualmente rinnovabile, se nel Piano dell'offerta formativa è stato inserito il potenziamento delle competenze nella musica. In linea di principio quindi il tutto è demandato alla discrezionalità del dirigente, sentito il collegio dei docenti e il consiglio di Istituto.

Conclusione

Altre considerazioni potrebbero essere fatte in ordine alle diverse questioni che il DDL solleva e che hanno sicuramente anche un rapporto con la formazione musicale: dal rapporto scuola-lavoro territorio (cfr. Art. 4), alla innovazione digitale e didattica laboratoriale (Art. 5), alla formazione e alla valorizzazione del docente (Artt. 9, 10 e 11) e altro ancora. Ma ritengo che ci sarà modo di ritornare su questi temi in un secondo momento.

Il “sì, no, forse, ma...” che ho indicato nel titolo mi sembra più che giustificato. La speranza (ma anche i forti dubbi) è che il Parlamento riesca a rendere più chiare le norme e a modificare il testo del DDL, dando ascolto anche alle numerose e molteplici voci che in questo periodo hanno cercato di evidenziare le incongruenze e i limiti del sistema previsto dal testo predisposto dal Governo.

Le questioni di fondo vanno bel al di là dell’auspicare che la musica entri da “signora” nella nostra scuola.